

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it - informa@ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 267

del 12/05/2017

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Ulteriori determinazioni applicative del nuovo POAS: incarichi dirigenziali di struttura.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'art. 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità così come modificata dalla legge n. 23 dell'11 agosto 2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla legge n. 41 del 22 dicembre 2015 "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015 n. 23", prevede che le ATS e tutti i soggetti erogatori di diritto pubblico contrattualizzati con il Servizio Sanitario Regionale lombardo, presentino alla Giunta Regionale il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), a valenza triennale e rivedibile annualmente qualora subentrino esigenze di modifica;
- il POAS rappresenta lo strumento programmatico attraverso il quale le aziende, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e gestionale loro riconosciuta, definiscono il proprio assetto organizzativo e le relative modalità di funzionamento;
- con D.G.R. 2 agosto 2016 n. X/5513 (ad oggetto "Ulteriori determinazioni in ordine alle linee guida regionali per l'adozione dei Piani di Organizzazione Aziendale Strategici delle Agenzie di tutela della salute (ATS), delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico della Regione Lombardia e di AREU"), sono state approvate le determinazioni che costituiscono il quadro di riferimento entro il quale l'Agenzia è tenuta a disegnare il proprio assetto organizzativo;
- le medesime Linee Guida hanno altresì richiesto alle ATS ed alle ASST l'elaborazione, quale allegato al POAS, di un cronoprogramma di attuazione, finalizzato ad individuare le date di soppressione e/o attivazione delle strutture organizzative destinate ad esaurire, ovvero iniziare, la loro attività in corso di vigenza del Piano, con l'obbligo di concludere il percorso di messa a regime del nuovo assetto entro il 30 giugno 2018;
- in attuazione dei suddetti provvedimenti normativi, con Decreto del Direttore Generale n. 53 del 31.01.2017, questa Agenzia ha riadottato, seguito della richiesta della Direzione Generale Welfare, il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS), approvato con Decreti D.G. n. 403 del 21.10.2016 e n. 8 del 13.01.2017, trasmesso alla Direzione Generale Welfare in sede di controllo preventivo esercitato in applicazione dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 23/2015;
- con Decreto D.G. n. 234 del 21.04.2017 si è preso atto della D.G.R. n. X/6467 del 10.04.2017 di approvazione del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (di seguito POAS) dell'Agenzia, e se ne è definita l'operatività nel rispetto del cronoprogramma;
- con proprio Decreto n. 247 del 28.04.2017 sono state adottate prime determinazioni in ordine ai Dipartimenti gestionali e funzionali previsti dal nuovo POAS;

Vista la D.G.R. 5 dicembre 2016 n. X/5954 ad oggetto: "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2017", e in particolare le indicazioni riportate al punto 7.5. in materia di incarichi dirigenziali in sede di attuazione del POAS che ha fornito, in riferimento al tema della continuità e/o delle condizioni per la nuova assegnazione di incarichi relativi alle Strutture Complesse (che si intende valido - per quanto applicabile - anche per la copertura delle Strutture Semplici e Strutture Semplici Dipartimentali) che in sede di attuazione del



POAS subiranno modificazioni, pur nel rispetto dell'autonomia dell'Agenzia nella gestione degli stessi incarichi; indicazioni che hanno altresì richiamato la necessità di ottemperare alla normativa vigente in tema di assegnazione di incarichi equivalenti e alla salvaguardia dei livelli retributivi in caso di soppressione della relativa struttura e conseguente revoca dell'incarico;

Considerata l'opportunità, anche tenuto conto del fatto che molti dirigenti sono titolari di contratti tuttora in essere, di formalizzare in maniera organica il percorso attuativo del POAS in materia di incarichi;

Preso atto che la materia degli incarichi dirigenziali e delle relative modalità di gestione nell'ambito di un processo di ristrutturazione aziendale è regolata dal seguente quadro legislativo, contrattuale e regolamentare:

- l'art. 31, comma 1, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per la dirigenza Medica e Veterinaria prevede che "al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti medici e veterinari - oltre che nell'ambito delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992 ovvero, infine, mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 56, comma 1, lett. b), e 57 per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di II livello con riguardo agli incarichi dell'art. 56, comma 1, lett. a)";
- allo stesso modo, l'art. 30, comma 1, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996 per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa dispone che "al fine di evitare le dichiarazioni di eccedenza, le aziende ed enti in tutti i casi di ristrutturazione della dotazione organica, esperiscono ogni utile tentativo per la ricollocazione dei dirigenti. Ove sia prevista l'appartenenza ad una disciplina, la ricollocazione potrà avvenire - oltre che nell'ambito delle discipline equipollenti a quella di appartenenza secondo le vigenti disposizioni - anche in discipline diverse di cui gli interessati possiedano i requisiti previsti per l'accesso mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 502 del 1992. La ricollocazione può, altresì, operare mediante il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui agli artt. 54, comma 1, lett. b), e 55 per lo svolgimento dei quali non sia richiesto il possesso di una particolare specializzazione. Tale ultima disposizione si applica anche ai dirigenti di II livello con riguardo agli incarichi dell'art. 54, comma 1, lett. a)";
- l'art. 39, comma 8, del C.C.N.L. 8 giugno 2000 per la Dirigenza Medica e Veterinaria e l'art. 40, comma 8, dell'analogo C.C.N.L. per la Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa prevedono, con riferimento alle ipotesi di revoca o cessazione dell'incarico prima della scadenza in occasione di processi di riorganizzazione, l'obbligo per l'azienda di garantire, in presenza di valutazioni positive, il conferimento di un incarico di pari valore economico;
- l'art. 9, comma 32, del decreto legge n. 78/2010 convertito con legge n. 122/2010, secondo cui a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che, alla scadenza di un incarico di livello dirigenziale, anche in dipendenza dei processi di riorganizzazione, non intendono, anche in assenza di una valutazione negativa, confermare l'incarico conferito al dirigente, conferiscono al medesimo dirigente un altro incarico, anche di valore economico inferiore. Non si applicano le eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli";



- l'art. 1, comma 18, del decreto legge n. 138/2011, convertito con legge n. 148/2011, prevede che "al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a motivate esigenze organizzative, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono disporre, nei confronti del personale appartenente alla carriera prefettizia ovvero avente qualifica dirigenziale, il passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il dipendente conserva, sino alla predetta data, il trattamento economico in godimento a condizione che, ove necessario, sia prevista la compensazione finanziaria, anche a carico del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato o di altri fondi analoghi" (la norma è direttamente applicabile anche agli enti e alle aziende del Servizio Sanitario nazionale, come chiarito anche dall'ARAN con nota prot. 2393 del 6 marzo 2013, stante l'intento del legislatore di ripristinare la piena autonomia decisionale di tutte le amministrazioni per l'affidamento di incarichi dirigenziali, attribuendo alle stesse, nell'ambito del loro potere organizzativo/gestionale, la facoltà di contemperare le esigenze organizzative e funzionali con quelle finanziarie);
- il Regolamento per il conferimento degli incarichi dirigenziali approvato con Decreto D.G. n. 435 del 28.10.2016;

Sottolineato che:

- a) per quanto riguarda le U.O.C. e U.O.S. in continuità, verranno confermati gli attuali incarichi, fino alla loro naturale scadenza, fatta salva la formalizzazione di un'appendice contrattuale laddove vi siano un cambio di denominazione e/o una variazione di competenze inquadrabile nell'ordinaria evoluzione organizzativa e/o territoriale della struttura;
- b) per quanto riguarda le U.O.C. di nuova attivazione, saranno esperite le relative procedure selettive previa autorizzazione alla copertura da parte della Direzione Generale Welfare, in base al cronoprogramma descritto nel POAS e al vigente regolamento degli incarichi dirigenziali dell'ATS di Brescia, fatte salve le opportune determinazioni per l'affidamento di funzioni temporanee, anche ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 di entrambe le aree dirigenziali;
- c) per quanto riguarda le U.O.S./U.O.S.D. di nuova attivazione, saranno esperite le relative procedure selettive interne in base al cronoprogramma descritto nel POAS, ai sensi del vigente regolamento degli incarichi dirigenziali dell'ATS di Brescia e nel rispetto di quanto previsto nel punto 2 c della citata D.G.R. n. X/6467 del 10.04.2017;

Precisato che ai dirigenti ai quali non è possibile mantenere l'incarico attuale di U.O.S. in quanto trattasi di strutture non più presenti nel nuovo POAS, sarà conferito un incarico diverso a seguito delle procedure di cui al suddetto punto c) ovvero di natura professionale, fermo restando che la posizione degli interessati sarà comunque economicamente tutelata fino alla naturale scadenza del contratto individuale di incarico a tutt'oggi in essere e che detti dirigenti manterranno le attuali funzioni e/o responsabilità, nel rispetto delle indicazioni della Direzione di rispettiva afferenza, per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure per il conferimento degli incarichi previsti dal nuovo POAS e alla conseguente piena operatività dei nuovi assetti organizzativi;

Considerato che negli assetti organizzativi previsti dal nuovo POAS assume particolare carattere innovativo il Dipartimento della Programmazione per l'integrazione delle prestazioni socio sanitarie con quelle sociali, che si articola in 4 UOC, di cui 3 di nuova attivazione a decorrere rispettivamente dal 01.08.2017, 01.01.2018 e 01.05.2018 e 1 (Servizio Famiglia, articolato in 3 UOS: Anziani - Cure



Domiciliari; Disabilità e protezione Giuridica; Famiglia, Infanzia Età evolutiva) in dismissione dal 31.07.2017;

Richiamato il cronoprogramma di attuazione del nuovo POAS;

Ricordato che il punto 2 c) del dispositivo della D.G.R. prevede che per quanto attiene le nuove Unità Operative Semplici e Semplici Dipartimentali, la loro copertura non potrà essere antecedente all'attivazione, rispettivamente, delle nuove UOC e dei nuovi Dipartimenti nei quali sono collocate;

Richiamata l'opportunità, proposta dal Collegio di Direzione nell'incontro del 08.05.2017, al fine di garantire l'operatività del Dipartimento PIPSS, che le sopra citate 3 UOS del Servizio Famiglia restino attive fino all'avvio delle nuove UOC del Dipartimento stesso;

Ritenuto opportuno, in questa fase di prima applicazione del POAS, per quanto concerne la graduazione delle funzioni dirigenziali, di applicare i criteri e i pesi vigenti, derivanti dagli accordi del 26.07.2013 per le aree dirigenziali medica e veterinaria e SPTA, e del 20.12.2013 per l'area della dirigenza sanitaria, per quanto compatibili con i nuovi assetti organizzativi, salvo che per le Unità Operative a Valenza Dipartimentale, il cui peso di 7 punti già all'epoca previsto per l'area medica e veterinaria, che viene esteso anche all'area SPTA e all'area della dirigenza sanitaria, e fatte salve ulteriori determinazioni a seguito di eventuale revisione dei criteri;

Dato atto che in data 11.05.2017 i contenuti del presente provvedimento sono stati illustrati alle OO.SS. delle aree dirigenziali;

Vista la proposta del Direttore del Servizio Risorse Umane, Dott. Marco Tufari, che attesta in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Acquisiti i pareri del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di procedere, in materia di incarichi dirigenziali di struttura complessa e semplice in attuazione del nuovo POAS dell'Agenzia, come segue:
- per quanto riguarda le U.O.C. e U.O.S. in continuità, verranno confermati gli attuali incarichi, fino alla loro naturale scadenza, fatta salva la formalizzazione di un'appendice contrattuale laddove vi siano un cambio di denominazione e/o una variazione di competenze inquadrabile nell'ordinaria evoluzione organizzativa e/o territoriale della struttura;
 - per quanto riguarda le U.O.C. di nuova attivazione, saranno esperite le relative procedure selettive previa autorizzazione alla copertura da parte della Direzione Generale Welfare, in base al cronoprogramma descritto nel POAS e al vigente regolamento degli incarichi dirigenziali dell'ATS di Brescia, fatte salve le opportune determinazioni per l'affidamento di funzioni temporanee, anche ai sensi dell'art. 18 del CCNL 8 giugno 2000 di entrambe le aree dirigenziali;
 - per quanto riguarda le U.O.S./U.O.S.D. di nuova attivazione, saranno esperite le relative procedure selettive interne in base al cronoprogramma descritto nel POAS, ai sensi del vigente regolamento degli incarichi dirigenziali dell'ATS di Brescia e nel rispetto di quanto previsto nel punto 2 c della citata D.G.R. n. X/6467 del 10.04.2017;
 - ai dirigenti ai quali non è possibile mantenere l'incarico attuale di U.O.S. in quanto trattasi di strutture non più presenti nel nuovo POAS, sarà conferito



un incarico diverso a seguito delle procedure di cui al precedente capoverso ovvero di natura professionale, fermo restando che la posizione degli interessati sarà comunque economicamente tutelata fino alla naturale scadenza del contratto individuale di incarico a tutt'oggi in essere e che detti dirigenti manterranno le attuali funzioni e/o responsabilità, nel rispetto delle indicazioni della Direzione di rispettiva afferenza, fino al conferimento degli incarichi previsti dal nuovo POAS e alla conseguente piena operatività dei nuovi assetti organizzativi;

- le UOS del Servizio Famiglia (Anziani - Cure Domiciliari; Disabilità e protezione Giuridica; Famiglia, Infanzia Età evolutiva) restano attive fino all'avvio delle nuove UOC del Dipartimento PIPSS;
 - in questa fase di prima applicazione del POAS, per quanto concerne la graduazione delle funzioni dirigenziali, di applicare i criteri e i pesi vigenti, derivanti dagli accordi del 26.07.2013 per le aree dirigenziali medica e veterinaria e SPTA, e del 20.12.2013 per l'area della dirigenza sanitaria, per quanto compatibili con i nuovi assetti organizzativi, salvo che per le Unità Operative a Valenza Dipartimentale, il cui peso di 7 punti già all'epoca previsto per l'area medica e veterinaria, che viene esteso anche all'area SPTA e all'area della dirigenza sanitaria, e fatte salve ulteriori determinazioni a seguito di eventuale revisione dei criteri;
- b) di demandare al Servizio Risorse Umane ogni adempimento conseguente;
- c) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- d) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità al D.Lgs. n. 196/2003 e secondo le modalità stabilite dalle relative specifiche tecniche.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella